Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 novembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1954, n. **1051**.

Disposizioni concernenti la monta equina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina deve munirsi di apposita autorizzazione. A tal fine deve inoltrare domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale provvede al rilascio della autorizzazione, su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, di cui all'art. 4.

Analoga domanda di autorizzazione devono inoltrare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conduttori di pubbliche stazioni di monta equina, già in funzione alla data anzidetta.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, è strettamente personale, ed è rinnovabile alla scadenza, purchè sussistano le condizioni di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicati:

nome, cognome e domicilio del richiedente;

località dove funzionerà la stazione di monta;

numero e razza dei cavalli ed asini stalloni che si intendono destinare alla monta.

Art. 3.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

che la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici;

che il riproduttore o i riproduttori rispondano per razza o produzione tipica alle esigenze ippiche della zona;

che il conduttore della stazione dia piena garanzia di moralità e capacità nell'esercizio della stazione;

che la stazione sia fornita di idonea attrezzatura per la monta.

Art. 4.

Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominate dal Ministero dell'agricoltura e le foreste, hanno sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sono così composte per ogni provincia:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente;

dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio;

da un rappresentante del Ministero della difesa;

dal veterinario provinciale;

da un rappresentante degli allevatori.

I componenti delle Commissioni possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.

Il rappresentante del Ministero della difesa ed i rappresentanti degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti degli allevatori presso le suddette Commissioni sono scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposta dall'Associazione nazionale degli allevatori.

Ai componenti le Commisioni spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito o di equiparazione, da erogarsi secondo le norme vigenti.

Art. 5.

L'ammontare della quota, da porsi a carico dei possessori di cavalli e asini stalloni, per il rimborso delle spese relative alla visita da parte della Commissione di cui all'art. 4, è determinato annualmente con decreto del prefetto, su proposta della predetta Commissione provinciale.

Art. 6.

I cavalli e gli asini stalloni riformati dalla Commissione di cui all'art. 4, debbono essere macellati o castrati a cura dei proprietari, entro un mese dalla comunicazione della mancata approvazione.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'autorità veterinaria competente.

E' fatto divieto di vendere il riproduttore riformato, prima dell'avvenuta castrazione.

In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura procede di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti riformati.

Art. 7.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Commissione provinciale di visita, di cui all'art. 4, può essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere — a qualsiasi titolo — maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto, che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.

Art. 8.

Per i cavalli e gli asini stalloni approvati alla monta, per due volte consecutive, da parte delle Commissioni provinciali di cui all'art. 4, si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione, a seguito del solo accertamento dello stato sanitario dei riproduttori, da effettuarsi dal veterinario competente per territorio o da altro veterinario incaricato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Tuttavia le Commissioni di visita, qualora lo ritengano necessario, possono sottoporre a nuova visita detti riproduttori, anche successivamente al periodo di cui sopra.

Art. 9.

La concessione dell'attestato di approvazione per i cavalli e gli asini stalloni può essere negata, oltre che per i motivi di cui all'art. 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642, anche per le seguenti cause:

a) constatazione di scarsa fecondità nel riproduttore;

b) esito sfavorevole del controllo della discendenza del riproduttore stesso.

Art. 10.

Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina, senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 1, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

Art. 11.

Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli od asini stalloni, non visitati o riformati dalla Commissione, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000.

Sia in caso di oblazione, e sia in caso di condanna, è ordinata la castrazione del soggetto che non venga riconosciuto idoneo dalla Commissione provinciale di cui all'art. 4, in conformità di quanto stabilito dall'art. 6.

Art. 12.

In caso di recidiva, o comunque di ricaduta, anche se, per il fatto precedente, vi sia stata oblazione, non è ammessa altra oblazione, e la pena di cui agli articoli 10 e 11 è aumentata fino al doppio.

Art. 13.

Qualora le condizioni di cui precedente art. 3 vengano meno, oppure quando il gestore della pubblica stazione di monta si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni sulla monta equina, il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 4, può sospendere, *fino ad un massimo di tre mesi*, il funzionamento della stazione e, nei casi più gravi e di recidiva, revocare l'autorizzazione, ferme restando le sanzioni previste dai precedenti articoli 10, 11 e 12.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca stessa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Un decimo delle ammende di cui agli articoli 10, 11 e 12, è dovoluto ad un fondo speciale per la concessione di premi a favore degli agenti che si siano resi più meritevoli nell'opera di repressione della monta clandestina.

Art. 15.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — GAVA — TREMELLONI — TAVIANI — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo del musicista Alfredo Catalani, nel primo centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 10, col quale venne autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del musicista Alfredo Catalani nel primo centenario della sua nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo del musicista Alfredo Catalani, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata nel formato stampa di mm. 22 x 28, formato carta mm. 25 x 31.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nella vignetta, su fondo a leggera tinta, su cui è raffigurato un palcoscenico con a sinistra un'arpa e a destra il riccio con piroli di un violino, campeggia la figura a mezzo busto di Alfredo Catalani.

In alto vi è la leggenda, in carattere stampatello pieno, « Repubblica Italiana 1854-1954 »; in basso, su la figura, in carattere stampatello chiaro, vi è, a sinistra, la leggenda « Alfredo Catalani », a destra, la leggenda « Poste L. 25 ».

Il francobollo è stampato in colore grigio verde.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1955 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre stesso anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1954
Registro n. 37 Ufficio riscontro poste, foglio n. 345. — FAGGIANI

(5393)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Santuario della Madonnetta sita nell'ambito del comune di Genova-San Vincenzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 dicembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Santuario della Madonnetta, sita nell'ambito del comune di Genova-San Vincenzo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova;

Viste le due opposizioni prodotte dalla Società per azioni Ligure Edilizia Immobiliare (L.E.I.S.A.) e dalla Società edilizia « Madonnetta », contro la proposta di vincolo;

Considerato che le opposizioni predette sono infondate in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intende erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta forma un quadro naturale di cospicuo interesse perchè costituisce la cornice collinosa della città comprendente importanti elementi di carattere estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del Santuario della Madonnetta, sita nel territorio del comune di Genova-San Vincenzo, confinante ad ovest con la Salita Porta Chiappe, mappali numeri 218, 217, 216, 179, 146, 145, 144, 126, 127, 128, 106, foglio 15 e curva via Ausonia; a sud col corso Firenze e via San Nicolò; ad est con via San Nicolò e funicolare San Nicolò; a nord col mappale n. 100, foglio 155, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del Comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 novembre 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella riunione del 28 dicembre 1953

Verbale n. 23

GENOVA-SAN VINCENZO Santuario della Madonnetta.

Il soprintendente preoccupato per l'espansione edilizia che gradatamente tende ad alterare l'aspetto del caratteristico quadro naturale della collina sottostante il belvedere del Righi, precedentemente vincolato, propone di vincolare una zona attorno al Santuario cosiddetto, delimitato dalla planimetria catastale in scala 1:1000 sottoposta all'esame della Commissione.

La proposta è accolta all'unanimità; la zona è delimitata come segue:

ovest: Salita Porta Chiappe mappali 218, 217, 216, 179, 146, 145, 144, 126, 127, 128, 106, foglio 15, curva via Ausonia;
sud: corso Firenze via San Nicolò;
est: corso San Nicolò funicolare San Nicolò;
nord: mappale 100 foglio 155.

Il motivo dell'interesse pubblico è formulato come segue: « Quadro naturale di cospicuo interesse perchè costituisce la cornice collinosa della città, comprendente importanti elementi di carattere tradizionale da conservare nel loro originale aspetto » (art. I, comma 4).

(5406)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 2 novembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Willy Rosenfelder, Console onorario della Repubblica federale di Germania a Torino, con giurisdizione sulla città di Torino, la regione del Piemonte ed il territorio autonomo della Valle d'Aosta.

(5402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 263

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 novembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	643,75
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,90	644 —
» Milano	624,90	643,75
» Napoli	624,85	643,80
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	643,75
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	643,80

Media dei titoli del 16 novembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66,95
Id. 3,50 % 1902	62,40
Id. 5 % 1935	95,10
Redimibile 3,50 % 1934	82,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,80
Id. 5 % 1936	93,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	643,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Maremmana »

Si notifica che il giorno 10 dicembre 1954, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 3ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Maremmana » (regio decreto 10 febbraio 1861, n. 4653, 19 febbraio 1862, n. 473, e legge 25 marzo 1950, n. 166) tutte in circolazione in Gran Bretagna.

Sarà estratta la quantità stabilita dalla relativa tabella di ammortamento e cioè n. 520 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1955, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1954

p. *Il direttore generale*: BELMONTE

(5403)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle seguenti cattedre presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara: 1) clinica medica generale e terapia medica; 2) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica; 3) clinica pediatrica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara, sono vacanti le seguenti cattedre cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) clinica medica generale e terapia medica;
2) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
3) clinica pediatrica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette potranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5438)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Mavric Nives;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signorina Mavric Nives di Giuseppe e della Anna Barsic, nata a Hernetic (Jug.) addì 4 novembre 1930, residente a Gorizia in via del Prato n. 17, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mavric in Mauri.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Mavric Raimondo di Nives, nato a Gorizia il 19 settembre 1952.

Gorizia, addì 20 ottobre 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(5275)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami al posto di segretario nell'Istituto d'arte di Massa (gruppo C, grado 11°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta disposizioni sulla istruzione artistica;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1928, n. 3061, concernente il riconoscimento dell'Istituto d'arte di Massa e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1935, n. 2081, concernente il riordinamento della istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista l'unita autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami al posto di segretario nell'Istituto d'arte di Massa (gruppo *C*, grado 11°).

Art. 2.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

1. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra *di liberazione;*

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine, dai territori esteri, dall'Africa italiana, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati e di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati.

2. Detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare, o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3. Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2, purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

4. Detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9a e 10a categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9a e da 3 a 6 della categoria 10a della tabella, allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 976, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 149;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

5. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

6. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito o della Marina o della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 200, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti U.C.S.) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non è consentito che le domande e i documenti siano inviati per il tramite di altre amministrazioni od uffici, anche se dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, e quindi il ritardo nell'arrivo di tali domande o documenti non sarà in nessun caso ritenuto giustificato.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il loro recapito;

2) la data e il luogo di nascita e gli eventuali requisiti che diano diritto al beneficio dell'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nella cui lista elettorale sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Amministrazione non oltre dieci giorni dall'invito che sarà loro rivolto i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare all'Amministrazione, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito che sarà loro rivolto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente o dal cancelliere delegato e i documenti comprovanti l'eventuale diritto al beneficio della elevazione del limite di età;

b) originale o copia notarile autenticata legalizzata del titolo di studio;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

e) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

g) documento comprovante la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi, in bollo da L. 200 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato, di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione, della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) il personale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alle lettere a), c), d), e), h), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella

dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione in qualità anche di militarizzati o assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta anche oltre il termine di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine, dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati o invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati o invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il mod. 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio, dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141, del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con la osservanza delle norme sul bollo. Qualora quelli presentati non siano ritenuti regolari, potrà essere concesso un termine non superiore a quindici giorni per la rettifica.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengono dopo il termine fissato nel precedente art. 4 non saranno prese in considerazione.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra, potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

Qualunque certificato di studio, se rilasciato da istituti di istruzione media od elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segretario di Istituti universitari o di istruzione superiore deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale motivato.

Art. 8.

Le prove di esame, l'una scritta, l'altra orale, verteranno sull'applicazione di leggi e regolamenti concernenti l'istruzione artistica e sulle norme generali di contabilità, con speciale riguardo all'amministrazione delle scuole d'arte.

Esse si svolgeranno a Roma.

Art. 9.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore e dovrà intervenire

alla prova scritta nel giorno e nel luogo che saranno indicati con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun particolare invito dal Ministero.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato una votazione almeno di sette decimi.

Perde il diritto alla prova orale chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. La nomina del vincitore sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776 e 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1954

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1954
Registro n. 44, foglio n. 387

(5366)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio n. 32612 in data 23 febbraio 1952, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 aprile 1953, successivamente modificata con i decreti in data 17 ottobre e 31 ottobre 1953;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Freri Bruna di Francesco	punti	53,518	su 100
2. Allocchio Annita di Assunto	»	52,601	»
3. Stella Pierina fu Guido	»	51.381	»
4. Canevaghi Celestina di Giuseppe	»	51,066	»
5. Rozzi Adelia di Ezechiele	»	50,571	»
6. Turrini Ester di Angelo	»	50,490	»
7. Dalla Turca Erminia fu Ivo	punti	49,559	su 100
8. Bombelli Renata di Luigi	»	46,924	»
9. Brugnolotti Jolanda fu Ernesto	»	46,852	»
10. Zanardi Edvige di Vincenzo	»	46,661	»
11. Bonetti Natalina fu Mario	»	46,647	»
12. Ferrari Caterina fu Giuseppe	»	46,455	»
13. Duria Eva di Evaristo	»	46,347	»
14. Regazzetti Giuseppina fu Domenico	»	45,492	»
15. Vignati Giuseppina di Emilio	»	45,144	»
16. Vacchelli Marcella di Pietro	»	45,011	»
17. Mazzetti Caterina fu Giuseppe	»	44,912	»
18. Maggi Vittorina di Edoardo	»	44,772	»
19. Rossi Carla di Giovanni	»	44,659	»
20. Fontanini Igea fu Teodoro	»	44,355	»
21. Conter Giulia di Paolo	»	43,823	»
22. Turci Adelaide di Luigi	»	42,714	»
23. Vailati Facchini Angela fu Umberto	»	42,553	»
24. Piantelli Giovanna di Giuseppe	»	42,011	»
25. Sarzi Braga Osvalda di Vittorio	»	41,805	»
26. Tinelli Rita di Mario	»	41,769	»
27. Donati Maria José di Pietro	»	41,606	»
28. Covelli Anna di Luigi	»	41,388	»
29. Biazzi Bruna fu Luigi	»	41,121	»
30. Chiari Maurilia di Alfredo	»	40,978	»
31. Maestroni Serafina di Enrico	»	40,811	»
32. Farina Maria di Francesco	»	40,739	»
33. Fialdini Egle fu Vittorio	»	40,446	»
34. Manotti Ida fu Dante	»	38,267	»
35. Bergonzini Estella di Giovanni	»	38,144	»
36. Gargantini Maria di Carlo	»	36,283	»
37. Colasanti Rosa di Nicola	»	36,127	»
38. Dondoni Pierina fu Francesco	»	35,196	»
39. Lodi Amalia fu Giovanni	»	35,000	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 20 ottobre 1954

Il prefetto: BELLISARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio di eguale numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 32612, in data 23 febbraio 1952;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Freri Bruna di Francesco: condotta di Rivolta d'Adda;
2) Allocchio Anita di Assunto: condotta consorziale di Vaiano Cremasco e Monte Cremasco;
3) Stella Pierina fu Guido: condotta di Cappella Cantone.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 20 ottobre 1954

Il prefetto: BELLISARIO

(5391)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.